

Europa da Vivere
C.F./P.IVA 94196290541
Via Etrusca n. 8
06084 Bettona (PG)



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/12/2025

In data 22/12/2025, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Europa da Vivere, regolarmente convocata in data 01/12/2025 mediante raccomandata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame e approvazione delle modifiche allo Statuto sociale per l'iscrizione al RUNTS;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Fanini Moreno, in qualità di Presidente dell'associazione.

Il Presidente propone come Segretario verbalizzante Capolungo Elia, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- i soci aventi diritto al voto alla data odierna sono n. 4;
- sono presenti di persona n. 4 soci.

L'Assemblea è pertanto validamente costituita e si procede alla trattazione degli ordini del giorno.

Punto 1 – Modifiche allo Statuto sociale

Il Presidente illustra le modifiche proposte allo Statuto, predisposte in un testo coordinato (Allegato "A"), evidenziando in particolare l'adeguamento della struttura dello stesso per consentire l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Terminata la discussione, l'Assemblea passa alla votazione della proposta di approvazione integrale delle modifiche statutarie e del nuovo testo di Statuto allegato.

Esito votazione:

- Favorevoli: 4
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

L'Assemblea delibera quindi di:

1. approvare le modifiche allo Statuto e adottare il testo aggiornato allegato (Allegato "A"), che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. stabilire che lo Statuto aggiornato entri in vigore immediatamente;
3. delegare il Vicepresidente Ciotti Gabriele a richiedere la registrazione del presente verbale e dello Statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate.

Punto 2 – Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti, si passa alla chiusura.

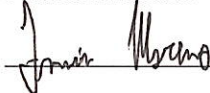
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bettona, 22/12/2025

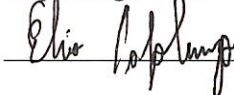
Il Presidente dell'Assemblea

Fanini Moreno



Il Segretario

Capolungo Elia



**agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1567 Mod. 3°
in data 23/12/2025

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)
L'Addetto al Servizio




Amanda Capistella



STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE EUROPA DA VIVERE

Articolo 1.

Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Europa da Vivere".

2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o dell'acronimo ETS solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito di predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Europa da Vivere Ente del Terzo Settore"

3. L'assunzione della nuova denominazione non comporta la modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2.

Sede legale e durata

1. L'associazione ha sede legale nel comune di Bettona (PG) in Via Etrusca n. 8. L'Associazione può altresì dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera dell'Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 3.

Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesso.

Articolo 4.

Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di

	lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri asso-	
	ciati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi. In	
	particolare, l'Associazione ha lo scopo di:	
	a) Favorire e promuovere la conoscenza delle tradizioni, della cul-	
	tura, della lingua e dei paesaggi, coinvolgendo le istituzioni,	
	associazioni ed Enti di ogni Stato della Comunità Europea;	
	b) Favorire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio;	
	c) Favorire l'apprendimento delle lingue con formazione extra scola-	
	stica;	
	d) Favorire l'organizzazione di attività turistiche di interesse so-	
	ciale, culturale o religioso;	
	e) Promuovere la cultura della legalità.	
	2. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale	
	previste dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017:	
	a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché	
	le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al migliora-	
	mento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e	
	razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività,	
	esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti ur-	
	bani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281 del 14	
	agosto 1991;	

c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni;

d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

i) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- Corsi di formazione, mostre, convegni, manifestazioni;

- Promozione e organizzazione di rievocazioni storiche, folcloristiche, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni di altro genere nonché iniziative di solidarietà sociale che servano

	a sensibilizzare la qualità della vita e favorire l'aggregazione	
	sociale;	
	- Organizzazione di conferenze, workshop, degustazioni, concorsi,	
	incontri con la stampa tese a valorizzare i prodotti tipici di ogni	
	territorio;	
	- Costruzione di una rete di esperienze locali già esistenti sul	
	territorio attraverso una fattiva collaborazione con Enti Pubblici,	
	scuole, università, associazioni e quanti altri possibili, coin-	
	volgendo in particolare il mondo dei giovani.	
	4. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6	
	del CTS potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra ri-	
	portate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse	
	generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto	
	Ministeriale citato nel suddetto articolo.	
	5. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività	
	diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.	
	6. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4	
	del D.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale	
	sopra individuate con modalità erogative, mutualistiche, economiche,	
	secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.	
	7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice	
	del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5.

Volontari

1. L'associazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6.

Lavoro retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati

o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. 117/2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'articolo 16.

Articolo 7.

Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

3. Possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, anche altri entri del terzo settore o senza scopo di lucro, società ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:

a) Condividere gli scopi e le finalità dell'associazione;

b) Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

4. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

5. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Articolo 8.

Diritti e doveri degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strutturalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'associazione.

4. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5. L'adesione all'associazione comporta i seguenti obblighi:

a) Piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) Il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;

c) Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

6. L'adesione all'associazione comporta i seguenti diritti:

a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

b) Partecipare all'assemblea con diritto di voto;

c) Accedere alle cariche associative;

d) Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

	Articolo 9.	
	Modalità di ammissione dell'associato	
	1. Per essere associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo	
	domanda di adesione all'associazione con l'osservanza delle seguenti	
	modalità ed indicazioni:	
	a) Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;	
	b) Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente	
	Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.	
	2. È compito del Consiglio Direttivo dell'associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.	
	3. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	4. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.	

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 10.

Quota associativa

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

3. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Articolo 11.

Perdita della qualifica di associato

1. Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

4. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

5. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Articolo 12.

Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;

• Il Presidente;

• Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

Articolo 13.

Assemblea dei soci: competenze inderogabili

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D.lgs. n. 117/2017.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

3. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto di essere candidati alle cariche associative.

4. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- Discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo

	stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo	
	art. 17.	
	• Eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale ed eventuali altri organi sociali;	
	• Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;	
	• Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;	
	• Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.	
	5. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	• Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;	
	• Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	6. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail,	

fax) purch  vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, nonch  la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Articolo 14.

Convocazione assemblea dei Soci

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea, ordinaria e straordinaria,   convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,   presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare la regolarit  delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verr  firmato dal presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Articolo 15.

Validit  e partecipazione assemblea

1. Per la validit  delle delibere assembleari si fa riferimento all'articolo 21 del Codice civile.

2. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

4. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

5. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

6. L'assemblea degli associati si può riunire anche in videoconferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 24.

Articolo 16.

Principio del voto singolo

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

Articolo 17.

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

3. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

5. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

6. In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima

seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 18.

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24

Articolo 19.

Consiglio direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- Delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 20.

Convocazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 21.

Rappresentanza legale

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 22.

Il segretario e il tesoriere

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione.

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 23.

Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.

2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

8. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

9. Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 24.

Riunioni di tutti gli organi sociali in videoconferenza

1. Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

2. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

3. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 25.

Patrimonio e risorse economiche dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale,

accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Articolo 26.

Intrasmissibilità della quota associativa

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 27.

I libri sociali e diritto di consultazione degli associati

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

3. I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 28.

Bilancio annuale

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso

limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

4. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

5. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

Articolo 29.

Rendiconto della raccolta fondi

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e

trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

2. Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

Articolo 30.

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 31.

Devoluzione del patrimonio ad altri ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

Articolo 32.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Il Presidente: Moreno Fanini

Moreno Fanini

Il Segretario: Elia Capolungo

Elia Capolungo